

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA, STUDIO E PERFEZIONAMENTO TECNICO

Art. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI

Il presente documento individua e disciplina le procedure per l'assegnazione di Borse di Ricerca, Borse di Studio e Borse di Perfezionamento Tecnico che Porto Conte Ricerche offre nell'ambito della propria attività formativa.

Le **Borse di Studio** e di **Perfezionamento Tecnico** sono finalizzate alla formazione di risorse umane che intendono migliorare le proprie competenze nella conoscenza e nello sviluppo di tecnologie abilitanti per le quali il centro di ricerca possiede pluriennale esperienza, nonché nella gestione amministrativa e manageriale di progetti di ricerca complessi.

L'oggetto caratterizzante della Borsa di Studio e della Borsa di Perfezionamento Tecnico è da individuarsi nella natura dell'attività formativa da erogare. Essa deve essere indirizzata esclusivamente alla formazione e allo studio senza rientrare tra i compiti istituzionali di Porto Conte Ricerche. Le Borse di Studio e di Perfezionamento Tecnico devono essere finanziate con fondi dedicati alle attività formative e previsti nel Piano di Attività annualmente proposto a Sardegna Ricerche entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Le **Borse di Ricerca** sono uno strumento finalizzato al reclutamento di personale interessato alla formazione mediante la partecipazione a gruppi o progetti di ricerca. L'oggetto caratterizzante della Borsa di Ricerca è da individuarsi, pertanto, nella partecipazione allo svolgimento di attività di ricerca.

Le Borse di Ricerca devono essere finanziate con fondi disponibili nell'ambito di convenzioni, contratti o contributi, finalizzate all'esecuzione di attività di ricerca e provenienti da Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici o privati, Imprese.

In tutti i casi, le tre predette tipologie di Borse non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato o produttivo di qualsiasi altro tipo di reddito.

L'erogazione finanziaria a favore del/della borsista non costituisce il corrispettivo di un'attività lavorativa, quanto piuttosto il sostegno economico ad un'attività di studio, perfezionamento tecnico o ricerca.

Costituiscono indici significativi di non pertinenza con l'assegnazione di borse:

1. Attività indirizzata prevalentemente alla riorganizzazione di strutture e servizi aziendali
2. Sostituzione di personale dipendente temporaneamente assente
3. Supplenza a carenze di organico
4. Svolgimento di attività istituzionale di Porto Conte Ricerche

Alle Borse di Porto Conte Ricerche si può accedere con il possesso dei requisiti sotto descritti:

Requisiti Generali

- cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea
- godimento dei diritti civili e politici
- assenza di condanne penali o interdizione o altre misure che escludano l'accesso agli impieghi presso pubbliche amministrazioni secondo la vigente normativa
- essere disponibili ad avviare l'attività di formazione prevista dalla borsa, a pena di decadenza del beneficio, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della selezione

- non essere stato beneficiario di altra borsa di formazione erogata da Porto Conte Ricerche della stessa tipologia e per analogo percorso formativo.
- non aver avuto da almeno un anno rapporti di lavoro, collaborazione o consulenza con Porto Conte Ricerche.

Requisiti specifici

Borsa di ricerca

È necessario il requisito specifico del dottorato di ricerca, o titolo equivalente conseguito in altro Paese della UE o in altre nazioni con le quali sia in vigore una convenzione per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio universitari, in materie attinenti all'oggetto della borsa, oppure del diploma di Laurea vecchio ordinamento (previgente al D.M. 509/99) o specialistica/magistrale (o titolo di studio equipollente) cui sia seguito un periodo documentato di attività di ricerca, sempre in materie attinenti all'oggetto della borsa, di durata non inferiore ai 36 mesi. I titoli valutabili ai fini dell'assegnazione della borsa sono rappresentati da ulteriori esperienze di ricerca, oltre il dottorato di ricerca ovvero i 36 mesi sopraddetti, dalle pubblicazioni scientifiche in materie attinenti all'oggetto della borsa e da altri titoli di studio superiore (laurea, master, specializzazione, ecc.) oltre a quelli utili per l'accesso alla procedura comparativa; è inoltre richiesta un'adeguata conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.

Borsa di Studio

è necessario essere in possesso del diploma di Laurea vecchio ordinamento (previgente al D.M. 509/99) o specialistica/magistrale (o titolo di studio equipollente) in discipline scientifiche. I titoli valutabili ai fini dell'assegnazione della borsa sono le esperienze formative, di ricerca o lavorative nelle materie attinenti all'oggetto della borsa, nonché le pubblicazioni scientifiche. Le esperienze devono essere maturate dopo il conseguimento del titolo di studio utile ai fini dell'accesso alla procedura comparativa, presso strutture pubbliche o private; è inoltre richiesta un'adeguata conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.

Borsa di Perfezionamento Tecnico

è necessario essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore. I titoli valutabili ai fini dell'assegnazione della borsa sono le esperienze formative, di ricerca o lavorative nelle materie attinenti all'oggetto della borsa. Le esperienze devono essere maturate dopo il conseguimento del titolo di studio utile ai fini dell'accesso alla procedura comparativa, presso strutture pubbliche o private. è inoltre richiesta un'adeguata conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.

I suddetti requisiti specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 2 - PROCEDURE

Si stabiliscono le seguenti linee guida per l'attivazione e la gestione delle procedure comparative pubbliche per l'attribuzione delle borse come sopra descritte:

- a) con riferimento alle Borse di Perfezionamento Tecnico e alle Borse di Studio, l'Amministratore Unico, al fine di attivare le procedure, richiede ai Responsabili di Settore della Società di proporre ed elaborare uno o più progetti formativi entro il mese di ottobre dell'anno precedente. La proposta di programma formativo dovrà

precisare la tipologia di borsa prevista, tra Borsa di Studio e Borsa di Perfezionamento Tecnico e il nominativo del dipendente a cui affidare il ruolo di tutor.

- b) Con riferimento alle Borse di Ricerca, il responsabile aziendale a cui è affidata la predisposizione di un nuovo progetto di ricerca, propone che nel piano finanziario di detto progetto sia prevista l'assegnazione di Borse legate alle finalità realizzative del progetto medesimo, precisando il numero delle Borse di Ricerca, la durata e le attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale previste, il nominativo del dipendente a cui affidare il ruolo di tutor.
- c) A seguito di acquisizione di proposta formale da parte del responsabile del Settore di riferimento, preliminarmente all'avvio delle procedure di avviso e selezione, l'Amministratore Unico verifica, sentito il responsabile del Settore Amministrativo, la disponibilità dei fondi sui quali far gravare l'impegno di spesa e l'ammissibilità di tali costi.
- d) L'importo della borsa non dovrà comunque essere inferiore a 25.000 €/anno lordi per la Borsa di Ricerca, a 20.000 €/anno lordi per la Borsa di studio, a 15.000 €/anno lordi per la Borsa di perfezionamento tecnico
- e) Fatte salve le valutazioni di cui sopra, i bandi sono predisposti dal responsabile del settore di riferimento con il supporto del tutor responsabile del progetto formativo a cui dovrà afferire il borsista indicando necessariamente:
 - la tipologia e l'oggetto della borsa
 - l'indicazione del progetto di ricerca al quale si riferisce la borsa (nel caso delle Borse di Ricerca);
 - la durata, il luogo, le modalità per lo svolgimento dell'attività e l'importo assegnato al borsista;
 - i requisiti generali, i requisiti specifici, gli ulteriori titoli valutabili, nonché il luogo e le modalità di svolgimento delle prove;
 - il facsimile della domanda;

il bando di selezione può prevedere che, in caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa o la parte restante di essa possa essere messa a disposizione dei candidati classificati idonei secondo l'ordine di graduatoria. Lo scorrimento della graduatoria sarà in ogni caso possibile solo ove residui un periodo congruo per lo svolgimento delle attività previste nel progetto.

- f) La procedura per la scelta dei candidati sarà disciplinata nel dettaglio dall'avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale di Porto Conte Ricerche, almeno 15 giorni prima della scadenza.
- g) La Commissione giudicatrice è nominata con determinazione dell'Amministratore Unico in data successiva al termine di scadenza per la presentazione delle domande. La competenza circa lo svolgimento della selezione spetta direttamente ai Componenti della Commissione. La funzione addetta protocollo raccoglierà le domande di partecipazione pervenute nel rispetto dei termini stabiliti e le trasmetterà alla Commissione.

- h) Gli esiti della selezione per le attribuzione delle borse, deliberati con provvedimento dell'Amministratore Unico saranno pubblicati sul sito istituzionale di Porto Conte Ricerche.
- i) Acquisita la determina dell'Amministratore Unico con l'approvazione della graduatoria di merito e l'assegnazione della borsa, l'ufficio preposto alla gestione amministrativa del personale, con il coordinamento del Responsabile del Settore Amministrativo, curerà la predisposizione/compilazione/acquisizione di tutta la documentazione necessaria al perfezionamento dell'attribuzione della borsa ed agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
- j) Al vincitore sarà data formale comunicazione di attribuzione della borsa e la stessa dovrà essere debitamente sottoscritta per accettazione, e restituita, prima dell'inizio dell'attività. Il vincitore, unitamente alla lettera di accettazione della borsa, dovrà consegnare alla funzione che si occupa del personale la dichiarazione ex legge 445/2000 circa la insussistenza delle incompatibilità di cui al successivo articolo 3 e l'inesistenza di conflitti di interessi.
- k) Qualora il vincitore della borsa non faccia pervenire entro il termine indicato la dichiarazione di accettazione della stessa, subentra il candidato immediatamente successivo nella graduatoria. Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarla, o che, pur avendo accettato la borsa non abbiano presentato la documentazione necessaria, o che una volta perfezionata l'attribuzione non diano inizio alla loro attività. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a cause di forza maggiore, debitamente comprovati.
- l) Successivamente al conferimento della borsa il tutor risponde direttamente del rispetto dei limiti di svolgimento dell'attività oggetto della borsa e svolgerà le ordinarie attribuzioni di verifica e di controllo.
- m) L'importo della borsa sarà erogato in quote mensili posticipate, a fronte della presentazione del report mensile del borsista, accompagnato dalla valutazione positiva del tutor.

ARTICOLO 3 - DIVIETO DI CUMULO E INCOMPATIBILITÀ

1. Non è ammesso il cumulo con altre borse di formazione a qualsiasi titolo conferite (ad eccezione di quelle previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero), incluso l'Assegno di Ricerca e il Dottorato di Ricerca.
2. Le Borse di formazione non sono compatibili con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.
3. Lo svolgimento di lavoro autonomo è compatibile con la borsa di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato da Porto Conte Ricerche, previa acquisizione del parere motivato del tutor e verificato che l'attività di lavoro non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività di formazione.

Art. 4 - RAPPORTI CON IL BENEFICIARIO DELLA BORSA

1. Il conferimento della Borsa non costituisce rapporto di lavoro subordinato e autonomo e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della Società.
2. L'attività relativa al progetto formativo dovrà essere svolta continuativamente e il borsista ha l'obbligo di svolgere le attività di studio seguendo le indicazioni e sotto la guida del tutor responsabile del progetto. Il borsista dovrà rispettare tutte le norme organizzative interne a Porto Conte Ricerche.
3. L'importo della borsa è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente in materia (L. 13 agosto 1984 n. 476; D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446; art. 50 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche ed integrazioni) e non dà luogo a trattamenti previdenziali.
4. L'attività di studio e l'erogazione della relativa borsa sono sospese nei periodi di assenza dovuti a malattia documentata, o nei confronti dei borsisti che si trovino nelle condizioni previste dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente al "congedo di maternità" ovvero al "congedo di paternità" di cui all'art. 2 del medesimo decreto.
5. L'erogazione della borsa potrà quindi riprendere nel momento in cui cessa la causa di sospensione e sino alla scadenza prevista.
6. Qualora le risorse finanziarie a disposizione e la data di scadenza del progetto cui la Borsa afferisce lo dovessero consentire, Porto Conte Ricerche potrà valutare l'opportunità di prorogare la borsa medesima oltre il termine indicato.
7. L'interruzione anticipata della borsa, sia per volere del titolare sia su iniziativa di Porto Conte Ricerche per il mancato rispetto degli obblighi assunti da parte del borsista, dovrà essere comunicata tempestivamente dalle parti per iscritto o tramite email.
8. L'attività della borsa dovrà terminare con una Relazione finale del tutor sull'attività svolta dal borsista.
9. Le borse possono essere rinnovate per non più di 5 volte consecutive.
10. La durata complessiva della borsa non può essere superiore a 36 mesi.

Art. 5 - DOVERI DEL BORSISTA

Il borsista è tenuto ad osservare i seguenti adempimenti:

- effettuare, prima dell'inizio dell'attività, quanto richiesto all'art. 2
- svolgere continuativamente le attività previste dal progetto di formazione
- rispettare gli orari concordati con il tutor
- seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento al tutor per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso Porto Conte Ricerche
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo lo svolgimento della borsa per quanto attiene a studi, prodotti, processi produttivi e/o ogni altra attività o caratteristica di Porto Conte Ricerche nonché ai sensi del D.Lgs 196/2003, per quanto attiene ai dati personali e sensibili di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del progetto di formazione.
- Qualora il beneficiario della borsa non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate, Porto Conte Ricerche potrà interrompere o sospendere l'attività di formazione.

Art. 6 - ASSENZE MALATTIA GRAVIDANZA INFORTUNIO

Il borsista potrà assentarsi continuativamente per un periodo non superiore a 25 giorni in un anno previo accordo con il tutor.

La malattia e l'infortunio del borsista nonché la malattia, l'infortunio e la gravidanza della borsista non comportano l'estinzione della borsa, che rimane sospesa senza erogazione del compenso.

In caso di malattia e infortunio, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata della borsa, che si estingue alla scadenza.

Porto Conte Ricerche ha facoltà di annullare l'assegnazione se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita complessivamente per la borsa.

Qualora la borsista dovesse trovarsi in stato di gravidanza e svolga la propria attività presso laboratori in cui vengano manipolati agenti chimici, fisici e biologici, la stessa dovrà informare immediatamente Porto Conte Ricerche del suo stato.

Il Porto Conte Ricerche, d'intesa con la borsista stessa, valuterà la possibilità di adibire la borsista ad altre attività non comportanti rischi, purché attinenti agli obiettivi formativi previsti nel progetto.

Art. 7 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il borsista è tenuto a stipulare apposite polizze assicurative per Responsabilità Civile verso Terzi e per gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività formativa le cui copie dovranno essere consegnate alla funzione aziendale che si occupa del personale prima dell'inizio delle attività formative.

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 l'Amministrazione provvede al trattamento dei dati personali al solo fine degli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di assegnazione della borsa sulla base della domanda di partecipazione presentata dall'interessato che, in qualsiasi momento, può chiederne l'aggiornamento e la cancellazione. In caso di assegnazione della borsa gli stessi dati saranno trattati dall'amministrazione per tutti gli aspetti contabili e amministrativi relativi alla borsa medesima.

Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione nel sito di Porto Conte Ricerche